

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Aprile in Firenze nel mio studio in Piazzale Donatello n.7, alle ore quindici.

Avanti a me Dottor Carlo Speranzini, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i Signori:

- Rossignoli Guia, nata a Firenze il 10 ottobre 1977, codice fiscale RSS GUI 77R50 D612A;
 - Ciulli Roberto, nata a Firenze il 7 febbraio 1940, codice fiscale CLL RRT 40B47 D6120;
 - Lentini Bartolo, nato a Cirò Marina il 29 ottobre 1955, codice fiscale LNT BTL 55R29 C726M;
 - Bargagli Stoffi Ugo, nato a Firenze il 12 dicembre 1965, codice fiscale BRG SFF 65T12 D612C;
 - Frescobaldi Ferdinando, nato a Firenze il 24 settembre 1940, codice fiscale FRS FDN 40P24 D612K;
- tutti domiciliati presso la sede della Fondazione di cui in appresso.

Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il signor Frescobaldi Ferdinando, in qualità di Presidente della Fondazione "Pio Istituto de' Bardi", con sede in Firenze Via Michelozzi n.2, codice fiscale 01346220484, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.1023 con decreto in data 11 maggio 2017 n.1013, mi chiede di ricevere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocata con comunicazione del 4 aprile 2018 in questo giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

(parte straordinaria) Approvazione del nuovo statuto.

Il Signor Frescobaldi Ferdinando dopo aver constatato:

- che sono presenti oltre a sé stesso, i membri del Comitato Direttivo, Signori:

- Rossignoli Guia, nata a Firenze il 10 ottobre 1977, codice fiscale RSS GUI 77R50 D612A;
- Ciulli Roberto, nata a Firenze il 7 febbraio 1940, codice fiscale CLL RRT 40B47 D6120;
- Lentini Bartolo, nato a Cirò Marina il 29 ottobre 1955, codice fiscale LNT BTL 55R29 C726M;
- Bargagli Stoffi Ugo, nato a Firenze il 12 dicembre 1965, codice fiscale BRG SFF 65T12 D612C;

tutti domiciliati presso la sede della Fondazione, essendo così presente l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno e ne assume la Presidenza a norma di Statuto.

Prendendo brevemente la parola sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra le

Dott. Carlo Speranzini Notaio
50132 Firenze - Piazzale Donatello, 7
Tel. 055 2345850 - 2346237 Fax 055 2346231
Mail: esperanzini@notariato.it



ragioni che rendono opportuno modificare il testo vigente dello Statuto della Fondazione, illustrando le modifiche proposte.

In particolare il Presidente precisa che il nuovo testo, mantenendo l'impostazione originaria, contiene alcuni aggiornamenti dovuti all'adeguamento alla vigente normativa, ed in parte alle intese intervenute con gli Enti Territoriali competenti, esponendo altresì che si rende necessaria la nomina di Organo di Controllo.

Precisa altresì che la denominazione sarà "ISTITUTO DE' BARDI".

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera:

1) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto sociale come proposto dal Presidente, composto di complessivi 24 articoli.

Il Componente mi consegna il nuovo testo dello Statuto della Fondazione che io allego al presente atto sotto lettera "A" e del quale ometto la lettura per dispensa avutane.

Non essendovi altro da deliberare la riunione viene sciolta alle ore quindici e venticinque.

Le spese del presente atto fanno carico alla Fondazione.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per pagine quattro di un foglio viene da me Notaio letto ai Componenti che approvano e sottoscrivono alle ore quindici e trenta.

F.to Rossignoli Guia

F.to Ciulli Roberto

F.to Lentini Bartolo


F.to Bargagli Stoffi Ugo

F.to Frescobaldi Ferdinando

F.to Dottor Carlo Speranzini Notaio

Copia conforme all'originale che consta di più fogli muniti in margine delle firme prescritte.

Firenze, li 18.04.2018



ALLEGATO

(A)
ALL'ATTO 19233/11860

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DE' BARDI"

1. DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita una fondazione di diritto privato denominata "Istituto de' Bardi - ente del Terzo settore", in sigla "Istituto de' Bardi - ETS", già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Pio Istituto de' Bardi" fondata per volontà del Conte Girolamo de' Bardi con testamento del 1 gennaio 1829.
- 1.2. Di tale locuzione la Fondazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. SEDE E DURATA

- 2.1. La fondazione ha sede in Firenze, via Michelozzi n. 2, ed è costituita senza limitazioni di durata.

3. SCOPO

- 3.1. La fondazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di istruzione, formazione, perfezionamento e promozione dell'arte artigiana, con particolare riferimento a persone - prioritariamente ma non esclusivamente residenti nel Comune e nella Provincia di Firenze - svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari al fine di renderle più esperte e valenti in un'attività che è tradizionale vanto di Firenze ed elemento fondamentale della sua vita economica e culturale.
- 3.2. La fondazione svolge la propria attività, in coerenza con gli articoli 2, 3, 38 e 45 della Costituzione, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà, l'eguaglianza e la dignità delle persone e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- 3.3. Lo scopo della fondazione potrà essere perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- istituire corsi di formazione artigianale e laboratori di artigianato artistico quali luoghi di formazione finalizzati a trasmettere l'esperienza e la continuità del mestiere dell'artigiano, nonché corsi ed iniziative volte a promuovere e valorizzare il mestiere dell'artigiano e la tradizione dell'artigianato artistico fiorentino;

F. ...



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- promuovere e/o coordinare iniziative volte alla promozione e valorizzazione del mestiere dell'artigiano, anche per il tramite dell'organizzazione di convegni e/o esposizioni temporanee dei prodotti dell'artigianato artistico fiorentino, da svolgere presso le sale del piano terra del Palazzo Michelozzi ove ha sede l'istituto;
- individuare, di concerto con il Comune di Firenze, anche iniziative ed attività che, in conformità agli scopi istituzionali dell'Istituto, possono essere realizzate e/o gestite in collaborazione con la stessa Amministrazione di Firenze ovvero con soggetti, pubblici o privati, operanti con analoghe finalità;
- garantire l'accesso alle attività suddette, in misura comunque non inferiore al venti per cento dei partecipanti, a persone svantaggiate la cui condizione risulti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nonché a persone in situazione di disagio sociale segnalate dai competenti uffici dei Servizi Sociali del Comune, alle quali sarà garantita la partecipazione alle iniziative e corsi promossi dall'Istituto senza alcun onere a loro carico né diretto né indiretto, quale, ad esempio, in via meramente esemplificativa, per l'acquisto di eventuale materiale necessario alla partecipazione alle suddette attività.

3.4. La fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ai fini istituzionali della fondazione.

3.5. L'Istituto de' Bardi indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune e nella Provincia di Firenze, valorizza l'apporto del volontariato, può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

3.6. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne, nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono, saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione degli allievi ai corsi istituiti dall'Istituto de' Bardi, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e/o della dignità della persona.

4. PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai beni mobili ed immobili attualmente di sua proprietà, nonché di quelli che vi entreranno a far parte a qualsiasi titolo.


4.2. Il fondo di dotazione è indicato in apposita voce del bilancio della società. Tale fondo di dotazione potrà essere modificato, diminuito o incrementato, con delibera del consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge.

4.3. Il patrimonio potrà essere incrementato mediante:

Manzoni

Stefano Bardi

Massimiliano



- contributi a destinazione vincolata o non vincolata;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili destinati ad incrementare il patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5. MEZZI FINANZIARI

5.1. L'Istituto de' Bardi persegue i propri scopi e provvede alle spese del proprio funzionamento mediante:

- le redditività del proprio patrimonio;
- contributi di persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio;
- proventi, lasciti e donazioni – e, in generale, qualunque entrata – non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate conseguenti all'erogazioni di servizi e prestazioni.

5.2. Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che pertiene alla fondazione nel modo ritenuto più sicuro e redditizio.

5.3. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3.


5.4. E' fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che ciò non sia imposto dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dalla fondazione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. La fondazione è retta ed amministrata da un consiglio di amministrazione così composto:

- da un componente della famiglia Frescobaldi (in tale locuzione dovendosi intendere ricompresi i soli discendenti, in linea retta, della famiglia Frescobaldi), quale membro di diritto, il quale assume la carica di presidente, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente Conte Girolamo de' Bardi come da suo testamento del 1 gennaio 1829;

Frescobaldi



Frescobaldi




Frescobaldi

- da due membri nominati dal Comune di Firenze;
- da un membro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze;
- da un membro nominato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Sede Territoriale di Firenze;
- da un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:

- approvare il bilancio;
- programmare anno per anno l'attività della fondazione, e deliberare su tutti gli atti che interessano quest'ultima;
- deliberare in ordine all'accettazione e alla destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché in ordine ad acquisti e dismissioni di beni;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare in ordine all'ammissione e all'espulsione degli alunni, nonché in ordine al loro collocamento al di fuori dell'Istituto; deliberare i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli allievi e del personale docente;
- nominare l'organo di controllo e, eventualmente, l'organo deputato alla revisione legale dei conti;
- nominare, ove necessario o opportuno, il segretario e il direttore scolastico;
- approvare le modificazioni dello statuto;
- adottare l'eventuale regolamento interno della fondazione e deliberarne le relative modifiche;
- deliberare lo scioglimento della fondazione a norma di quanto previsto al successivo art. 23;
- esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente statuto.



Per...

Supplente...

Rossini - C...

7.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

7.3. Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'approvazione e la modifica dei regolamenti, la nomina di organi e cariche ai sensi del presente statuto, l'approvazione dei bilanci, l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, l'acquisto e dismissione di beni, nonché le decisioni strategiche e il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

7.4. I membri del consiglio di amministrazione potranno altresì essere singolarmente incaricati di sovrintendere ad alcuni rami di servizio dell'Istituto, ed in questa qualità visiteranno frequentemente le scuole e vigileranno sulla regolarità dei servizi, riferendo al presidente gli abusi e le eventuali mancanze che dovessero riscontrare.

8. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna:

- in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due consiglieri.

8.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

8.3. Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in formato elettronico, sottoscritto dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno due giorni prima delle sedute straordinarie.

8.4. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

8.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare anche il direttore scolastico, qualora vengano trattate questioni inerenti l'organizzazione dei corsi.

9. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Le delibere del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere del consiglio di amministrazione sono prese a

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

[Circular stamp: NOTAIO IN FIRENZE SPERANZI CARLO]


[Circular stamp: NOTARIO DI MARIO NOTARIO IN FIRENZE SPERANZI]

maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.

- 9.2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
- 9.3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 9.4. A parità di voti prevale il voto del presidente.
- 9.5. Sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo le deliberazioni inerenti:
- le modifiche dello statuto;
 - l'adozione o la modifica del regolamento interno della fondazione;
 - l'approvazione del bilancio;
 - l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e la dismissione di beni.
- 9.6. Ferma la maggioranza prevista al comma che precede, le modifiche dello statuto potranno essere adottate soltanto se in presenza del voto favorevole del presidente, nonché di almeno uno dei due consiglieri nominati dal Comune di Firenze.
- 9.7. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere inseriti, in ordine cronologico, nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, e devono essere sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
- 9.8. Il membro del consiglio di amministrazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi.

10. DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

- 10.1. Gli amministratori cessano per dimissioni, decadenza o revoca.
- 10.2. Le dimissioni non sono revocabili.
- 10.3. I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso.
- 10.4. La revoca degli amministratori può essere disposta per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è pronunciata dal consiglio stesso.



F. Accardi
Roberto Bellini
Massimo Seggi
Rossini Cella

11. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 11.1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione tale incombenza, affinché entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione provvedano alla designazione.
- 11.2. Nel caso in cui per qualsiasi causa un amministratore cessi dalla propria carica, il Presidente ne dà senza indugio comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al rispettivo ente designante, il quale provvede alla nomina di un nuovo consigliere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 11.3. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio di amministrazione decade.
- 11.4. In ogni caso, gli organi dell'Istituto restano in carica fino alla nomina del successore.

12. DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 12.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi e possono essere riconfermati.
- 12.2. Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
- 12.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13. PRESIDENTE

- 13.1. Il presidente assume la propria carica nella seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, dura in carica per tutta la durata di quest'ultimo, ed è rieleggibile.
- 13.2. Spettano al presidente le seguenti funzioni:
- convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione, e determinarne il relativo ordine del giorno;
 - curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - sottoscrivere tutti gli atti della fondazione;
 - sorvegliare il buon andamento amministrativo della fondazione, curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando ciò si renda necessario;
 - adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi a ratifica da parte del



Presidente

Luigi della Spina

Luigi della Spina

consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva, da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione di detto provvedimento.

- 13.3. In caso di impedimento o di assenza del presidente, questi verrà sostituito dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.

14. SEGRETARIO

- 14.1. Il consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un segretario, il quale dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.

- 14.2. E' incaricato di redigere i verbali della adunanze del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento ad intervenire, è sostituito dal consigliere più giovane.

- 14.3. Il segretario è preposto:

- a collaborare con il presidente nella attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nella sorveglianza sul buon andamento amministrativo della fondazione;
- a custodire la cassa sotto la sua responsabilità, per la quale, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, dovrà prestare idonea cauzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- a curare la corrispondenza della fondazione;
- a svolgere le ulteriori funzioni di volta in volta affidategli dal Consiglio di Amministrazione.

15. DIRETTORE SCOLASTICO

- 15.1. Il consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un direttore scolastico.

- 15.2. Il direttore provvede alla gestione dell'Istituto de' Bardi, di cui risponde al presidente e al consiglio di amministrazione. In particolare, il direttore:

- vigila sul regolare andamento didattico dell'Istituto e sull'operato del personale addetto all'insegnamento;
- propone al presidente del consiglio di amministrazione, che ne riferisce al consiglio stesso, i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli allievi e del personale docente;
- procede all'ammissione degli alunni nella scuola.



Principale
My. Scrup
Luigi Bardi
Luigi Bardi

- 15.3. Qualora il direttore venga meno, per dimissioni o revoca dell'incarico, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio – e salvo che ritenga di non procedere ad una nuova nomina – a sostituirlo. Il predecessore resta in carica – salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione – fino al momento dell'effettivo insediamento del suo sostituto.
- 15.4. In assenza di nomina di un direttore scolastico, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal consiglio di amministrazione.
- 16. RAPPRESENTANZA**
- 16.1. La rappresentanza della Fondazione, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetta al Presidente, nonché ai consiglieri delegati nei limiti della delega. La rappresentanza spetta anche ai procuratori, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
- 17. ORGANO DI CONTROLLO**
- 17.1. La fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, determinandone la durata. Esso svolge i compiti ed esercita le funzioni previste dalla legge. Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, da trascriversi in apposito libro tenuto a cura dell'organo stesso.
- 17.2. La fondazione, nei casi previsti dalla legge, può affidare all'organo di controllo anche la funzione di controllo contabile.
- 18. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**
- 18.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17.2, la fondazione, nei casi previsti dalla legge, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
- 19. COMPENSI**
- 19.1. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, prestano la propria opera a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.
- 19.2. Gli altri organi della fondazione e, ove nominati, il segretario e il direttore scolastico potranno percepire, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio, una retribuzione che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i...
- 20. LIBRI SOCIALI**
- 20.1. I libri sociali sono numerati, timbrati e firmati e sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



F. Pizzarello

Giuseppe Pizzarello

Giuseppe Pizzarello

Rossini: Credi

21. ESERCIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E BILANCIO

- 21.1. L'esercizio economico-finanziario della fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
- 21.2. Il consiglio di amministrazione approva entro il 30 di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

22. REGOLAMENTO


- 22.1. Il consiglio di amministrazione può adottare un regolamento interno con cui individuare le norme per il funzionamento della fondazione e per l'articolazione della sua struttura organizzativa, definire gli obblighi e le attribuzioni del personale dell'Istituto, individuare le norme per l'ammissione degli alunni e quant'altro sia opportuno per consentire il regolare andamento dell'Istituto.

23. SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

- 23.1. La fondazione si scioglie quando il consiglio di amministrazione, all'unanimità, ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
- 23.2. In tal caso, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori.
- 23.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto – su indicazione del consiglio di amministrazione e ad opera dei liquidatori – ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, ove necessario, previo parere positivo delle competenti autorità.

24. RINVIO

- 24.1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel vigente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel testamento del 1 gennaio 1829 del fondatore Conte Girolamo de' Bardi (per quanto applicabili), nonché alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Penzini
de' Bardi
Penzini
Penzini - Carli